ORDINANZA DELLA CORTE
4 marzo 1997 *

Nella causa C-46/96,

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agente, D-53107 Bonn,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Anders Christian Jessen e Paul F. Nemitz, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv. ti Hans-Jürgen Rabe e Georg M. Berrisch, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 1995, C(95) 3319 def., concernente un aiuto fiscale sotto forma di ammortamento a favore delle compagnie tedesche,

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE,

composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray e L. Sevón, presidenti di sezione, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann (relatore), H. Ragnemalm, M. Wathelet e R. Schintgen, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 15 febbraio 1996 la Repubblica federale di Germania ha proposto un ricorso ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE diretto a far annullare la decisione della Commissione 29 novembre 1995, C(95) 3319 def., concernente un aiuto fiscale sotto forma di ammortamento a favore delle compagnie tedesche (in prosieguo: la «decisione controversa»).

2 Con memoria depositata il 18 marzo 1996 la Commissione ha informato la Corte che aveva provveduto a revocare la decisione controversa con decisione 13 marzo 1996, 96/369/CE, concernente un aiuto fiscale sotto forma di ammortamento a favore delle compagnie aeree tedesche (GU L 146, pag. 42).

3 Secondo la Commissione la decisione controversa conteneva errori dovuti a imprecisioni nella traduzione. Dal punto di vista del contenuto, la nuova decisione del 13 marzo 1996 sarebbe tuttavia identica a quella controversa. La Commissione chiede alla Corte di constatare il non luogo a statuire nella causa, poiché il ricorso è divenuto privo di oggetto.

4 Con memoria depositata il 29 aprile 1996 la Repubblica federale di Germania dubita che il ricorso depositato contro la prima decisione sia realmente divenuto privo di oggetto, in quanto, secondo la Commissione, la seconda decisione è materialmente identica alla prima. L'obbligo di proporre un nuovo ricorso nei confronti della seconda decisione le sembra poco compatibile con il principio di economia processuale.

5 Il 29 maggio 1996 la Repubblica federale di Germania ha proposto, cionondimeno, un ricorso avverso la seconda decisione della Commissione (causa pendente C-182/96).

6 Date le circostanze della specie, si deve constatare che, nella misura in cui la Commissione ha revocato la decisione controversa di cui è stato chiesto l'annullamento mediante il presente ricorso, questo è divenuto privo di oggetto. Si deve pertanto considerare che non vi è luogo a statuire sul presente ricorso.

Sulle spese

7 Il governo tedesco domanda, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che il ricorso iniziale sia divenuto privo di oggetto, che la Commissione sia condannata alle spese.

8 A norma dell'art. 69, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a statuire, la Corte decide sulle spese in via equitativa.

9 Tenuto conto del fatto che la Commissione ha, secondo quanto da essa stessa indicato, ritirato la decisione controversa in ragione di errori di traduzione commessi dai propri uffici, appare giusto porre le spese a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

1) Non vi è luogo a statuire.

2) La Commissione è condannata alle spese.

Lussemburgo, 4 marzo 1997

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G. C. Rodríguez Inglesias